

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che con deliberazione C.C. n.22 del 15.03.2007, esecutiva, è stato approvato il nuovo "Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia", teso a semplificare le procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e di affidamento di lavori in economia per importi fino a 200.000 euro, in attuazione dell'art. 125 del dgs. 163/2006.

Ritenuto che, alla luce della più recente giurisprudenza comunitaria e nazionale, sebbene i contratti sotto soglia siano esclusi dalla sfera di applicazione delle direttive comunitarie nel settore degli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici che li stipulano sono ciò nondimeno tenute a rispettare i principi fondamentali del trattato comunitario di, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, come peraltro richiamati dalla recente fondamentale Comunicazione interpretativa della Commissione europea del 23.6.2006 "sul diritto comunitario applicabile ai contratti pubblici non soggetti in tutto o in parte alle disposizioni delle direttive comunitarie sugli appalti";

Richiamato l'art. 1 della L. 241/1990 recante "Principi generali dell'attività amministrativa", a tenore del quale "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario".

Richiamato l'art. 2 del dlgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) a tenore del quale "L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire le qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, di trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice".

Visto l'art. 125, commi 8 e 11 del dlgs. 163/2006 per il quale, nel sistema in economia, "l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento";

Considerato, in particolare che il principio di trasparenza, come interpretato dalla giurisprudenza e dalla istituzioni nazionali comunitarie "consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti dei servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione";

Vista,

- la Comunicazione interpretativa della Commissione europea del 23.06.2006 "sul diritto comunitario applicabile ai contratti pubblici non soggetti in tutto o in parte alle disposizioni delle direttive comunitarie sugli appalti" nella quale si dà atto che:

- la prassi consistente nel prendere contatto con un certo numero di potenziali offerenti individuati discrezionalmente ed unilateralmente non è sufficiente a garantire l'effettività dei principi comunitari sopra richiamati, e che un approccio selettivo di questa natura non può escludere qualunque discriminazione nei confronti dei potenziali offerenti aventi sede in ambiti territoriali diversi da quello dell'amministrazione, ed in particolare dei nuovi arrivati sul mercato;

- "il solo modo di rispettare i requisiti definiti dalla Corte di Giustizia CE consiste nella pubblicazione di un avviso pubblicitario sufficientemente accessibile prima dell'aggiudicazione dell'appalto. Tale avviso pubblicitario deve essere pubblicato dall'amministrazione aggiudicatrice nell'intento di aprire alla concorrenza l'aggiudicazione dell'appalto;

- le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere di applicare sistemi di qualificazione, vale a dire "la redazione di un elenco di operatori qualificati mediante una procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità. Successivamente, quando si tratterà di aggiudicare i singoli appalti che rientrano nel campo di applicazione del sistema, l'amministrazione aggiudicatrice potrà selezionare dall'elenco degli operatori qualificati, su una base non discriminatoria, degli operatori che saranno invitati a presentare un'offerta (ad esempio estraendo a rotazione dall'elenco)";

Richiamata la recente direttiva del ministero delle Riforme e Innovazioni nella P.A. n. 2/2007 (c.d. direttiva Nicolais), la quale al punto 6 ("Pubblicità delle procedure contrattuali delle amministrazioni"), stabilisce: "Al fine di incrementare il regime di pubblicità e conoscenza dell'azione delle amministrazioni, da parte dei cittadini, delle imprese e degli altri organismi pubblici, si invitano le amministrazioni destinatarie ad ampliare gli atti pubblicati, rendendo conoscibili tutte le negoziazioni relative ai servizi, forniture o lavori, il cui importo presunto sia superiore a 20.000 euro, nonché gli esiti delle medesime procedure. Tutta l'attività finalizzata all'acquisizione di beni, servizi o realizzazioni di opere, di importo superiore ai 20.000 euro, deve quindi poter essere consultabile da chiunque. Il dirigente responsabile della struttura committente, è tenuto a curare le procedure necessarie per garantire la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione. Il rispetto di tale adempimento integra elemento di valutazione del dirigente".

Ravvisata pertanto la necessità di rafforzare nell'attività negoziale sotto soglia comunitaria, e nel quadro del sistema di affidamento di lavori, servizi e forniture in economia nel Comune di Cattolica, i principi comunitari e nazionali di trasparenza, concorrenza e pubblicità, rimanendo l'attività sopra soglia direttamente disciplinata dalle direttive comunitarie come recepite dal nuovo Codice dei contratti pubblici;

Ritenuto che i predetti principi possano trovare adeguata applicazione mediante l'implementazione di elenchi aperti di operatori economici, da invitare alle procedure negoziate ed ai cottimi fiduciari, idonei a coniugare, nell'attività contrattuale sotto soglia, i principi di trasparenza e concorrenza, da un lato, con la necessaria semplificazione e speditezza dei processi di approvvigionamento di forniture e servizi a carattere ricorrente e per l'affidamento dei cottimi di lavori;

Ravvisata pertanto l'opportunità di adottare una disciplina regolamentare relativa all'istituzione e gestione di elenchi di operatori qualificati mediante procedure ad evidenza pubblica, caratterizzato da una struttura aperta a nuovi accreditamenti anche dopo la prima fase di formazione dell'elenco e con successivo aggiornamento e ripubblicazione degli avvisi;

Visto lo schema di regolamento allegato alla presente deliberazione, relativo alla costituzione e tenuta di elenchi di operatori economici, che ivi si intende richiamato in ogni sua parte;

Ritenuto altresì che la procedura di costituzione e successiva gestione degli elenchi aperti a operatori economici come disciplinata dall'allegato schema di regolamento, risulti idonea a soddisfare la pubblicità preventiva sottesa sia ai generali principi di trasparenza e concorrenza, sia a quella richiesta dalla direttiva del Ministero delle Riforme e Innovazioni nella P.A. n. 2/2007 sopra richiamata;

Ritenuto in particolare che tale obiettivo possa ritenersi soddisfatto sia dall'avviso pubblico relativo alla

costituzione dell'elenco, sia dalla ripetizione della pubblicità a cadenza biennale, sia infine dalla permanente visibilità ed accessibilità sul sito internet dell'amministrazione;

Ritenuto altresì di rinviare a successive "Linee guida" da emanarsi da parte del Segretario Generale di concerto con il Dirigente Affari generali, l'approvazione di eventuali successive indicazioni operative idonee a garantire la piena funzionalità degli elenchi aperti nel rispetto della presente disciplina regolamentare;

Ritenuto inoltre che i medesimi principi di trasparenza ed imparzialità debbano risultare rafforzati anche nel conferimento di incarichi professionali e collaborazioni coordinate e continuative, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla L. 248/2006 (conversione in legge del d.l.223/2006 c.d. "decreto Bersani") e ravvisata l'opportunità, nelle more della predisposizione di una nuova regolamentazione, di revocare il "Regolamento per il conferimento degli incarichi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo" approvato con delibera di C.C. n. 16 del 15.02.2007;

Ravvisata altresì, in ordine alla futura approvazione del nuovo "Regolamento per il conferimento degli incarichi con contratti di collaborazione coordinata continuativa e di lavoro autonomo", la competenza della Giunta Comunale, trattandosi di materia attinente l'ordinario funzionamento degli uffici e dei servizi dell'ente ai sensi dell'art. 47 TUEL, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

Dato atto che i criteri ai quali dovrà attenersi la Giunta Comunale nell'approvare il nuovo regolamento sono quelli stabiliti dai commi 6 e 6bis dell'art. 7 del dlgs. 165/2001, come modificato dall'art. 32 della L. 284/2006, a tenore quali:

"6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

6bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione";

Ritenuto altresì, al fine di coordinare il vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia", approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 15.03.2007, con il nuovo "Regolamento per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori economici", di apportare al primo le seguenti modificazioni:

- il comma 1 dell'art. 13 ("Interventi eseguiti per cottimo fiduciario"), viene sostituito con il seguente nuovo testo:

"1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all'art. 11 richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. I cinque operatori economici vengono di regola individuati facendo ricorso, mediante criterio rotativo, agli elenchi aperti predisposti nel rispetto del vigente "Regolamento per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori economici per la preselezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori, servizi e forniture").

- il comma 2 dell'art. 25 (Disposizioni speciali per servizi tecnici") viene sostituito con il seguente nuovo testo:
"2 Ai sensi dell'articolo 125 comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con una procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile di cui all'art. 11, facendo ricorso, mediante criterio rotativo, agli elenchi aperti predisposti nel rispetto del vigente "Regolamento per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori economici per la preselezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori, servizi e forniture";

Tanto premesso e considerato,

Preso atto della relazione dell'Assessore Ruggeri Antonio, come riportato integralmente nel verbale della seduta del punto all'o.d.g.;

Durante la discussione escono i consiglieri Venturini ed Ercolessi, per cui i consiglieri presenti e votanti sono ora n. 11.

Si procede alla votazione come segue:

- a) consiglieri assegnati n. 21,
- b) consiglieri presenti e votanti n. 11,
- c) voti favorevoli n. 11,
- d) voti contrari n. 0,
- e) astenuti n. 0;

D E L I B E R A

1. - di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, l'allegato "Regolamento per la tenuta dell'elenco degli operatori economici per la preselezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture";

2. - di revocare il "Regolamento per il conferimento degli incarichi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo" approvato con delibera di C.C. n. 16 del 15.02.2007;

3. - di fissare i criteri ai quali dovrà attenersi la Giunta Comunale nell'approvare il nuovo regolamento per il conferimento degli incarichi con contratti di collaborazione coordinata continuativa e di lavoro autonomo, come stabiliti dai commi 6 e 6bis dell'art. 7 del dlgs: 6". Per esigenze cui non possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione:
- 6bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono

pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per gli incarichi di collaborazione";

4. di modificare il "Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia", approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 15.3.2007, come segue:

a)il comma 1 dell'art. 13 ("Interventi eseguiti per cottimo fiduciario"), viene sostituito con il seguente nuovo testo:

"1: Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all'art. 11 richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito: I cinque operatori economici vengono di regola individuati facendo ricorso, mediante criterio rotativo, agli elenchi aperti predisposti nel rispetto del vigente "Regolamento per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori economici per la preselezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate, per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture");

b)il comma 2 dell'art. 25 viene sostituito con il seguente nuovo testo:

"Ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile di cui all'art. 11, facendo ricorso, mediante criterio rotativo, agli elenchi aperti predisposti nel rispetto del vigente "Regolamento per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori economici per la preselezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori, servizi e forniture".